

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Governo è un organo costituzionale complesso, titolare della funzione esecutiva (dà attuazione alle leggi), ed espressione della maggioranza parlamentare, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti, i quali entro 10 giorni dalla nomina devono presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia. Il Consiglio dei Ministri ha sede a Palazzo Chigi e costituisce un organo collegiale a sé stante in cui i Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tale struttura può essere integrata dal Vicepresidente del Consiglio, da Ministri senza portafoglio (non hanno la responsabilità di un ministero) e da Sottosegretari di Stato i quali coadiuvano i Ministri nella loro attività, ma non prendono parte alle sedute del Consiglio, con la sola eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cui sono affidate le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri. Inoltre partecipa con il Parlamento al potere legislativo e alla funzione di indirizzo politico, sottoponendo alle Camere disegni di legge con i quali intende realizzare il proprio programma e attraverso l'emanazione di:

- Decreti legislativi: norme emanate dal Governo su apposita legge delega del Parlamento che indica i criteri da seguire;
- Decreti legge: norme emanate dal Governo in casi di urgenza che devono essere convertiti in legge dalle Camere entro 60 giorni dalla loro pubblicazione;

Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una fonte secondaria di produzione giuridica:

- Decreti Presidente della Repubblica (DPR): emanati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono norme giuridiche di attuazione della legge;
- Decreti Ministeriali (DM): emanati dal Ministro, regolano materie di stretta e esclusiva competenza ministeriale;
- Circolari Ministeriali: hanno valenza interna relativa agli interessati del ministero;

Con essi può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, disciplinare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge. Ha anche il compito di deliberare

la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. Il Governo nell'esercizio delle sue funzioni può incorrere in diversi tipi di responsabilità:

- **Politica:** si realizza nei confronti del Parlamento e può sfociare in una mozione di sfiducia;
- **Civile:** in caso di danni a privati o allo Stato provocati da membri del Governo nell'adempimento del proprio incarico, essi sono sottoposti a giudizio della Magistratura ordinaria e tenuti al risarcimento;
- **Penale:** in caso di reato commesso da un membro del Governo, il giudizio spetterà alla Magistratura ordinaria, previa autorizzazione della Camera a cui esso appartiene, sennò dal Senato;